Centro interuniversitario Sul diritto delle organizzazioni internazionali economiche



DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA

Collana diretta da

S.M. CARBONE - A. COMBA - G. SACERDOTI - M. VELLANO - G. VENTURINI

17

Il Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni Internazionali Economiche (CIDOIE) è stato costituito nel 2003 per coordinare le ricerche degli studiosi che operano, nell'ambito dei rispettivi Dipartimenti, nelle Università degli Studi di Genova, di Milano, del Piemonte Orientale e di Torino e nella Università "L. Bocconi" di Milano; a queste si è aggiunta, a partire dal 2009, l'Università della Valle d'Aosta.

L'attuale Presidente è il prof. Francesco Munari dell'Università degli Studi di Genova e il Direttore è la prof.ssa Giovanna Adinolfi dell'Università degli Studi di Milano.

Il Centro promuove ricerche specialistiche e interdisciplinari sul diritto delle principali Organizzazioni internazionali economiche a carattere universale e regionale e, più in generale, sul diritto internazionale dell'economia.

I risultati delle ricerche sono esposti e discussi nel corso di convegni e seminari, a livello sia nazionale sia internazionale, e, successivamente, pubblicati per essere messi a disposizione della comunità scientifica e degli studenti.

La presente collana accoglie i volumi che rappresentano il frutto di queste ricerche e altri contributi di studiosi delle materie che rientrano nelle aree dell'attività scientifica del Centro.

I volumi di unico Autore, pubblicati nella presente collana a fare data dal 2012, sono stati oggetto di procedura di doppio referaggio cieco (double blind peer review), secondo un procedimento standard concordato dai Direttori della collana con l'Editore che ne conserva la relativa documentazione.

Laurent Manderieux - Michele Vellano (sous la direction de)

ÉTHIQUE GLOBALE, BONNE GOUVERNANCE ET DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE



G. Giappichelli Editore – Torino



Table des matières

F	oag.
Présentation	
Laurent Manderieux, Michele Vellano	IX
Préface	
Albert Lourde	ΧI
Partie I	
Éthique globale et droit international économique	
Besoins humains fondamentaux, éthique et droit des affaires :	
brèves remarques du point de vue historique	_
Annamaria Monti	3
Religione, etica e sovranità economica e finanziaria nel mondo	
contemporaneo	
Michele Vellano	13
Le Fonds monétaire international et la gouvernance équitable	
Dominique Carreau	31
Banca mondiale e diritti umani : il ruolo dell'Inspection Panel	
Fabrizio Marrella, Arianna Vettorel	39
Parauda quaisée que las appropriante LINIESCO et la duait intermetia	
Regards croisés sur les conventions UNESCO et le droit internatio- nal de l'économie : entre interactions pratiques et gouvernance	
mondiale	
Gabriele Gagliani	57

	pag.
Partie II Vers une moralisation et une humanisation des règles du commerce international ?	
Le droit international et la corruption : perspectives historiques et considérations actuelles Claudio Dordi	85
Les fonds souverains et les normes éthiques pour l'investissement Fabio Bassan	91
Le droit à un environnement salubre : quels nouveaux enjeux Nord-Nord et Nord-Sud ? Miriam Allena	107
Accès à la culture : pourquoi le droit de la culture contribue à la bonne gouvernance et à l'éthique dans la vie des affaires Laurent Manderieux	123
Partie III L'Union européenne et la bonne gouvernance des nouveaux défis représentés par les affirmations identitaires à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières	
La solidarietà tra Stati membri della Unione europea : un panorama 'costituzionale'	
Pietro Manzini	137
I valori religiosi nel diritto dell'Unione europea Andrea Santini	155
· ········	.55

Table des matières	VII
	pag.
L'action extérieure de l'Union européenne entre idéalisme et réa- lisme	
Fabien Terpan	167
Remarques conclusives	
Denis Fadda	179
Auteurs	183

Religione, etica e sovranità economica e finanziaria nel mondo contemporaneo

Michele Vellano

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. – 2. L'influenza della religione e lo spazio per un'etica globale nel diritto degli affari e del commercio internazionale. – 3. Un caso di studio: la pratica degli interessi sul prestito di denaro. – 4. Conclusioni.

1. Premessa metodologica.

Le riflessioni che seguono sono la risposta a una sfida che i curatori di questo volume si sono reciprocamente rivolti quando hanno deciso di organizzare una giornata di studi intitolata Éthique globale, affirmations identitaires et culturelles et droit international de l'économie e dedicata a temi molto attuali e, allo stesso tempo, impegnativi in considerazione delle dense implicazioni multiculturali che presuppongono. Si è, dunque, deciso di varcare i confini che delimitano normalmente il diritto internazionale dell'economia per spingersi oltre, alla ricerca di risposte a interrogativi di più ampia portata.

Più nello specifico, la domanda a cui sono stato chiamato a dare una risposta è se esista oggi un'etica globale e se vi sia correlazione tra essa e la condotta, da un lato, degli Stati e delle Organizzazioni internazionali economiche e, dall'altro lato, degli attori privati (*in primis*, delle imprese multinazionali).

Come ci spiega molto bene Annamaria Monti nel suo contributo al presente volume, le confessioni religiose condizionarono in passato in modo significativo la condotta degli imprenditori e, in ultima analisi, lo sviluppo economico e gli affari. Avremo modo di tornare su questi precedenti storici più avanti, per coglierne ulteriormente la portata e i riflessi nel mondo contemporaneo. Possiamo convenire, per ora, che il legame indubbiamente è esistito, sia pure con un'intensità differente e, in linea di massima, decrescente.

Molto più problematica e meno lineare si presenta la situazione odierna che, basandosi su una visione di insieme, presenta caratteri non certo omogenei e, anzi, talvolta opposti che sembrano fare coesistere, contemporaneamente, un condizionamento marcato ed evidente accanto all'assenza di qualsiasi correlazione. La contraddittorietà dell'attuale scenario ci obbliga così, a maggior ragione, a una ricostruzione complessa e ci espone, sopratutto, al rischio di formulare conclusioni inevitabilmente opinabili rispetto alle quali chiediamo, fin d'ora, benevolenza 1.

2. L'influenza della religione e lo spazio per un'etica globale nel diritto degli affari e del commercio internazionale.

Per tentare di assolvere al nostro compito, non possiamo che dare brevemente conto, in termini di premessa, della maggiore peculiarità che contraddistingue l'epoca contemporanea degli affari e della finanza, vale a dire la sua dimensione globale o, se si vuole, planetaria.

Non è possibile dare adeguatamente conto in questa sede della globalizzazione o, per usare un termine di derivazione francese, della mondializzazione. Come è a tutti noto, esistono interi scaffali di volumi dedicati a questo tema, scritti da illustri Autori secondo prospettive disciplinari diverse. Uno tra i primi a occuparsene, utilizzando un'immagine particolarmente fortunata, paragonò il pianeta a un villaggio globale². Di certo il successo della globalizzazione si basa, contemporaneamente, su uno straordinario progresso tecnologico e su un approccio, almeno apparentemente, laico, rivolto essen-

¹Del resto, come ha notato, N. BOSCHIERO, *Allocuzione d'apertura al VIII Convegno SIDI*, in N. BOSCHIERO (a cura di), *Ordine internazionale e valori etici*, Napoli, 2004, p. 1: «L'etica è in questo senso una porta aperta sulla complessità: è un 'luogo di domande' più che di risposte», pur costituendo «una delle sfide più impegnative della riflessione giuridica, politica e filosofica del terzo millennio» e, aggiungiamo noi, della riflessione economica. A. SEN, nel suo noto saggio tradotto in italiano, *Etica e economia*, Bari, 2006, p. 100 rileva come «il distacco dell'economia dall'etica è un impoverimento dell'economia il cui alveo originario dovrebbe essere la filosofia morale, terreno nel quale molti economisti temono di inoltrarsi». Si veda anche J.M. COICAUD, D. WARNER (eds.), *Ethics and International Affairs: Extent and Limits-Second Ed.*, Tokyo, 2013.

²M. McLuhan, *The Gutenberg Galaxy: the Making of Typographic Man*, Toronto, 1962. Tra i molti Autori che si sono occupati del tema, qui basti ricordare U. Beck, *Che cos'è la globalizzazione? Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, 1999 e F. Sachwald, L'Europe et la mondialisation, Paris, 1997. In relazione all'aspetto qui preso in considerazione, si veda anche J.M. Lustiger, *Éthique et mondialisation*, in *Politique étrangère*, 1999, p. 823 ss. e, per quanto riguarda il diritto degli affari, S. Jahel, *Droit des affaires et religions*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2001, p. 879 ss.

zialmente alla massimizzazione del benessere individuale.

Il progresso tecnologico nei diversi settori che interessano la convivenza e lo sviluppo sociale e individuale pare tanto rapido quanto inarrestabile. La spinta che deriva dalla ricerca del profitto è straordinaria e agisce a diretto vantaggio tanto della produzione quanto della distribuzione dei beni e dei servizi, facendo ricorso all'apporto disciplinare al fine di uniformare le regole e facilitare, dunque, il commercio internazionale. Utilizzando le parole di Édouard Herr, «la mondialisation c'est d'abord le système économique qui, au-delà des frontières nationales et régionales, s'organise comme un système unique mondial sous l'impulsion du progès technologique» e «un système international régulé par la seule loi du marché peut être d'une grande brutalité», il cosiddetto «mercantilisme performatif»³. Condividiamo pienamente l'utilizzo di una definizione brusca e forte della legge del mercato perché, sebbene in modo progressivo e silenzioso, dove essa trova applicazione tutto sommerge e rende uguale o, almeno, simile e, comunque, uniforme⁴.

Ma quale anima ha la legge di mercato, se ne ha una? Come ha osservato Dominique Méda, «Le capitalisme mondialisé n'est pas automatiquement le véhicule de la civilisation. Il faut même ajouter que dans la meilleure hypothèse, il n'épouse en aucune manière les visions politiques, sociales et intellectuelles des sociétés et des individus qui la composent, il ne peut suffire à donner un sens à leur vivre ensemble» ⁵. Ciò che anima e sospinge il modello economico oggi dominante è certamente la ricerca dell'utilità individuale secondo il noto assioma in base al quale «ce qui est utile au plan personnel conduit au bien de la communauté». L'imperativo dominante è, dunque, massimizzare i profitti, espandere i mercati, sfruttare il più possibile le risorse naturali, sempre guidati dalla stella polare dell'accrescimento del benessere individuale non solo, anche se prevalentemente, materiale.

Non è difficile constatare che questo modello soffoca poco alla volta le identità locali o, per meglio dire, le assorbe progressivamente fino a farle scomparire. Ciò avviene, per lo più, senza traumi eccessivi nel corso degli anni (pochi anni) che trascorrono da quando un determinato Stato si apre al mercato globale. Non è necessario che ciò avvenga con la forza delle armi, è sufficiente che le telecomunicazioni e i trasporti internazionali possano operare pienamente, così da rendere possibile la progressiva importazione e affermazione di modelli culturali già ampiamente consolidati altrove per fare

³É. HERR, La mondialisation: pour une évaluation éthique?, in Nouvelle Revue Théologique, 2000, pp. 51-67.

⁴Già nel 1988, M. GAUCHET, *La religion dans la démocratie*, Paris, 1988, p. 85 segnalava: «le risque de passer d'une économie de marché à une société de marché».

⁵D. MEDA, Qu'est-ce que la richesse? Paris, 1999, p. 319.

piazza pulita di idiomi, tradizioni e cultura locali. Tra ciò che può sopravvivere e, eventualmente, opporre resistenza vi è la religione, probabilmente perché il capitalismo di mercato è indifferente a essa, semplicemente non la contempla e, quindi, la ignora.

La religione, dunque, può diventare, magari strumentalmente e certamente impropriamente, la giustificazione alla resistenza, persino armata, alla definitiva affermazione del modello del capitalismo di mercato in un determinato territorio. Là dove è praticata una religione di Stato, la resistenza sarà più intensa e duratura, ma avrà, comunque, valenza locale o, al più, regionale⁶. La recente e drammatica vicenda dello Stato Islamico dell'Iraq e della Siria (Islamic State of Iraq and Syria, ISIS) appare, da questo punto di vista, paradigmatica, anche se è prematuro formulare previsioni circa gli esiti finali a cui condurrà.

A fronte della ricostruzione in precedenza brevemente delineata, ci si può domandare se possa essere elaborata e praticata un'etica globale che accompagni l'espansione e il consolidamento del modello di capitalismo di mercato anche allo scopo di attenuare la contrapposizione rispetto a religioni di Stato, là dove siano praticate, o, al contrario, a sopperire alla loro debolezza o, addirittura, assenza in altri contesti territoriali.

Non possiamo che muovere dalla constatazione che il tema in questione non è neppure sollevato a livello di relazioni tra Stati e nell'ambito delle Organizzazioni internazionali a vocazione economica e finanziaria, se non in modo indiretto e, comunque, disorganico. Manca, prima ancora della volontà, la consapevolezza dell'importanza e dell'indifferibilità della questione da affrontare⁷.

Le proposte dirette a mettere a fuoco un *ethos* globale che possa essere accettato da tutti, religiosi e atei, e in grado di orientare, fra l'altro, le rela-

⁶Scontato è il riferimento all'esperienza degli Stati islamici, nei cui ordinamenti trova applicazione la Shari'ah (ad esempio, all'Arabia Saudita).

⁷Consapevolezza che, invece, si coglie nella dottrina più qualificata di diritto internazionale dell'economia. Si vedano, in particolare e senza pretesa di esaustività, i contributi di: D. CARREAU e P. JUILLARD che hanno da tempo affrontato il tema nelle successive edizioni del loro fondamentale volume, *Droit international économique*, 5ème éd., Paris, 2013, p. 57 ss.; P. PICONE, *Capitalismo finanziario e nuovi orientamenti dell'ordinamento internazionale*, in G. CATALDI, V. GRADO (a cura di), *Diritto internazionale e pluralità delle culture*, Napoli, 2014, p. 253 ss.; G. ROSSI, *Globalizzazione economico-finanziarie e valori etici* e S.M. CARBONE, *Valori etici ed esigenza di costruire un nuovo ordine giuridico internazionale*, in N. BOSCHIERO (a cura di), *Ordine internazionale e valori etici*, op. cit., rispettivamente a p. 295 ss. e p. 303 ss.; G. SACERDOTI, *Nascita, affermazione e scomparsa del Nuovo Ordine Economico Internazionale: un bilancio trent'anni dopo*, in A. LIGUSTRO, G. SACERDOTI (a cura di), *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia. Liber amicorum in onore di Paolo Picone*, Napoli, 2011, p. 144.

zioni economiche non possono, dunque, che provenire da teologi ovvero da filosofi laici. Tra i primi, Hans Küng, teologo cattolico del dissenso, riveste un ruolo decisivo ⁸. La sua indagine è stata portata avanti negli anni e si trova espressa nelle sue opere, tra le quali, nella traduzione in italiano, *Progetto per un'etica mondiale*, dove si legge che «quest'unico mondo ha bisogno di un unico ethos fondamentale; quest'unica società mondiale non ha certamente bisogno di un'unica religione e di un'unica ideologia, ha però bisogno di alcuni valori, norme, ideali e fini vincolanti e unificanti» ⁹. Il progetto ha come obiettivo quello di individuare e selezionare precetti presenti nelle più diffuse confessioni religiose e portarli a sintesi in modo da consentirne l'applicazione generalizzata per quanto riguarda, in particolare, la condotta da tenere nelle relazioni sociali e, quindi, anche economiche ¹⁰.

Alle riflessioni del singolo Autore, si accompagna una progressiva presa di consapevolezza di gruppi sempre più numerosi di individui in merito alla centralità e alla rilevanza di questa opera di sintesi. Nel 1993, a Chicago, è stata adottata, dai rappresentanti di centoventicinque religioni o tradizioni religiose, una *Dichiarazione per un'etica mondiale* e nel 2009, a Tubinga, un *Manifesto per un'etica economica*. Ovviamente si tratta di testi privi di qualsiasi valenza cogente ma, in ogni caso, espressione di un movimento di idee in via di consolidamento, almeno tra movimenti religiosi, privati e organizzazioni non governative.

In alcuni casi, i vertici di talune confessioni religiose hanno pienamente compreso l'importanza di dare spazio, accanto e non in contrapposizione alla propria confessione religiosa, all'etica globale ¹¹.

⁸ Vi sono, comunque, anche altri fautori del medesimo approccio. Ad esempio, l'economista R. Tremblay, *Le code pour une éthique globale. Vers une civilisation humaniste*, Montréal, 2009.

⁹ H. KÜNG, *Progetto per un'etica mondiale*, Milano, 1991, p. 112.

¹⁰Un esempio emblematico di questo modo di procedere è l'individuazione della regola d'oro, presente pressoché in tutte le confessioni religiose e basata sulla reciprocità, secondo la quale: «non fare agli altri quanto non vuoi che sia fatto a te». Tale precetto è presente, tra gli altri: nell'Induismo, Mahabarata, «Ecco la somma della vera onestà: tratta gli altri come vorresti essere trattato tu stesso. Non fare al tuo vicino ciò che non vorresti che egli poi rifacesse a te»; nella legge ebraica in Levitico, 19,18; cfr anche 19,34 «Ama il prossimo tuo come te stesso» e «Non fare a nessuno ciò che non piace a te». Più in generale, i principi direttivi, elaborati da Hans Küng sulla base della sintesi di varie religioni sono a tutela di quattro valori: 1. i valori della vita e della salute; 2. i valori della giustizia e della solidarietà; 3. i valori della sincerità e della tolleranza; 4. i valori della considerazione reciproca e partnership tra tutti i partecipanti alla vita economica.

¹¹Benedetto XVI, nella lettera enciclica *Caritas in veritate* del 29 giugno 2009 ha espressamente osservato che «per funzionare correttamente l'economia ha bisogno dell'etica; non di un'etica qualsiasi, ma di un'etica amica della persona».

L'elaborazione di regole comuni e condivise di etica nel comportamento ha riguardato espressamente le relazioni commerciali e gli investimenti, mettendo in luce la centralità dell'onestà ¹². Questa è, in ultima analisi, alla base di un approccio agli affari che si contrappone, in primo luogo, alla corruzione che mina alle fondamenta la condotta amministrativa in molti Stati nell'epoca contemporanea. I riflessi della corruzione sull'andamento del commercio internazionale e sull'indebolimento della convivenza civile sono ben spiegati da Claudio Dordi in questo stesso volume.

Possiamo, a questo punto, domandarci se almeno una parte della spinta propositiva che viene dalla società civile, nella sua definizione più ampia, trovi accoglienza all'interno di fonti tradizionali del diritto internazionale dell'economia.

Troviamo, ovviamente, i pochi richiami alla valenza dell'etica applicata all'economia in strumenti di *soft law* piuttosto che di *hard law*.

Ad esempio, nella dichiarazione finale del G20, svoltosi a Pittsburgh (USA) nel settembre del 2009, nel pieno della prima fase della crisi economica-finanziaria iniziata nel 2008, leggiamo che: «The economic crisis demonstrates the importance of ushering in a new era of sustainable global economic activity grounded in responsibility». L'espresso richiamo alla responsabilità non può che evocare chiaramente lo stretto nesso tra una scelta di tenere una determinata condotta e l'obbligo morale di sopportarne le conseguenze, per quanto gravose possano essere. Su questo concetto torneremo più avanti, analizzando il diverso approccio nei confronti del debito pubblico tenuto dai Governi di Stati europei con diverse tradizioni storico-culturali e, in definitiva, religiose alle spalle.

Nelle Convenzioni multilaterali tradizionali a contenuto economico finanziario non troviamo richiami espliciti all'etica, ma ciò non significa che alla base della disciplina in esse presente vi siano considerazioni solo di natura tecnica. Si potrebbe, anzi dire, che le norme tecniche presuppongano scelte politiche basate su valori, quanto meno, non necessariamente o del tutto "commerciali". Questi valori si presentano, comunque, suddivisi gli uni dagli altri e destano, con una certa frequenza, aspre dispute tra gli Stati, specialmente nell'ambito dell'OMC (*in primis*, in materia di tutela dell'ambiente e della salute umana) ¹³.

¹²Una delle più recenti opere di H. KÜNG tradotte in italiano, s'intitola proprio *Onestà*. *Perché l'economia ha bisogno di un'etica*, Milano, 2011. Un tratto etico-morale che viene definito dall'Autore come un atteggiamento interiore morale che, sebbene non imposto con la legge, l'essere umano deve nondimeno ai suoi simili.

¹³ In proposito, si rinvia a A. ODDENINO, La ricerca di una tutela effettiva dei valori non commerciali nelle controversie dell'OMC, in A. COMBA (a cura di), Neoliberismo internazionale e Global economic governance, II ed., Torino, 2013, p. 279 ss. e all'ampia bibliografia ivi

Un esempio, particolarmente evidente, dei presupposti etici alle disposizioni contenute in accordi commerciali multilaterali o bilaterali è costituito dall'applicazione da parte dell'Unione europea della c.d. condizionalità nel riconoscere a taluni Paesi in via di sviluppo trattamenti doganali più favorevoli o la riduzione del loro debito.

La presenza di una clausola di condizionalità nel trattato comporta che, in caso di violazione, ripetuta e grave, dei diritti fondamentali dell'uomo, da parte del Paese in via di sviluppo contraente, l'Unione europea, basandosi sul principio di diritto consuetudinario, codificato dall'art. 60 della Convenzione di Vienna sui trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali del 21 marzo 1986 e, ancor prima, dall'art. 60 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 ¹⁴, possa legittimamente considerare sospeso o, addirittura, estinto l'accordo di associazione o cooperazione economica in questione ¹⁵.

Un altro esempio di impostazione che tiene conto di precetti etici riguarda le imprese multinazionali che prestano osservanza ai codici di condotta elaborati allo scopo da Organizzazioni internazionali economiche quali OECD e ILO, autovincolandosi, in piena autonomia, al rispetto del loro contenuto nei settori del lavoro e degli affari ¹⁶ o di alcuni fondi sovrani che impostano i propri investimenti sulla base di scelte etiche ¹⁷.

riportata nell'ambito della quale, in particolare, si veda l'opera di W. BENEDEK, K. DE FEYTER, F. MARRELLA (eds.), *Economic Globalization and Human Rights*, Cambridge, 2007. Per quanto riguarda, in particolare, il tema degli investimenti esteri, si veda S. DI BENEDETTO, *Modelli giuridici di eccezione e integrazione di valori non commerciali: dall'esperienza del diritto GATT/OMC ai regimi di protezione degli investimenti esteri, in <i>Diritto del commercio internazionale*, 2013, p. 405 ss.

¹⁴ Entrambe possono leggersi in R. LUZZATTO, F. POCAR, *Codice di diritto internazionale pubblico*, VII ed., Torino, 2016, rispettivamente a p. 33 e a p. 68.

¹⁵ Per una disamina di questi temi si veda, più diffusamente, P. DI FRANCO, *Il rispetto dei diritti dell'uomo e le «condizionalità» democratiche nella cooperazione comunitaria allo sviluppo*, in *Rivista di diritto europeo*, 1995, p. 543 ss.; F. Martines, *Alcuni problemi relativi alla politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità europea*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 1998, p. 894 ss. e A. Lucchini, *Cooperazione e diritto allo sviluppo nella politica esterna dell'Unione europea*, Milano, 1999, p. 165 ss. Esiste, indubbiamente, la possibilità che, tramite dette clausole, si voglia legittimare, soprattutto su base bilaterale, una sorta di ingerenza umanitaria, con riferimento ad aspetti socio-economici (per un inquadramento generale del problema si veda M. Bettati, *Le droit d'ingérence: mutation de l'ordre international*, Paris, 1996). Del resto, è ormai prevalente l'interpretazione che considera le clausole di condizionalità come comprensive della tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori (si veda, a tale proposito, la risoluzione del Parlamento europeo A4-0198/98 del 2 luglio 1998, in GUCE C 226 del 20 luglio 1998, p. 73 ss.) con il possibile intento di arginare il cosiddetto fenomeno del *dumping* sociale.

¹⁶In argomento si rinvia all'articolo di F. SALERNO, *Natura giuridica ed effetti dei codici di condotta internazionali per le imprese multinazionali*, in *Lavoro e diritto*, 2005, p. 655 ss.

¹⁷Si rinvia, in proposito, al contributo di Fabio Bassan in questo stesso volume e, in pre-

3. Un caso di studio: la pratica degli interessi sul prestito di denaro.

La religione nelle società primitive ha quasi sempre svolto il ruolo di precursore o vettore delle vere e proprie regole di diritto destinate a disciplinare la condotta dell'individuo nella comunità di persone anche per quanto riguarda gli affari e il commercio ¹⁸.

Come abbiamo in precedenza anticipato, la situazione è notevolmente cambiata nel corso dei secoli all'insegna di una progressiva separazione tra religione, diritto ed economia. Oggi, comunque, non è così dappertutto ¹⁹ e dove la cesura sembra netta, in realtà, l'influenza persiste sottotraccia. Come ha scritto Jean Carbonnier, nel celebre *Sociologie juridique*, «les religions continuent, chacune pour sa parte, à influencer en profondeur le droit contemporain des affaires» ²⁰.

Non è possibile in questa sede passare in rassegna i molteplici aspetti in cui il legame tra religione e regole degli affari e del commercio si manifesta in modo diretto o indiretto. Le religioni, d'altra parte, sono molte e ciascuna dotata di peculiarità che rendono il rispettivo rapporto con gli affari e il commercio altamente specifico. Una rassegna, per quanto ampia, non sarebbe mai completa e nemmeno esauriente.

Vale, comunque, la pena soffermarsi almeno su un esempio che ci sembra particolarmente interessante e pertinente: quello relativo al prestito di denaro remunerato con interessi e, eventualmente, interessi composti (ossia, interessi sugli interessi).

È del tutto evidente che la disponibilità di denaro è alla base dell'attività di impresa e del commercio anche e soprattutto internazionale. Procurarsi denaro liquido, tramite un prestito, è perfettamente legittimo, anche se pone il soggetto finanziato nella condizione di essere debitore e lo espone a essere, potenzialmente, inadempiente, con le conseguenze del caso, fino all'esito denegato del suo fallimento. Anche il comportamento del creditore può essere, eventualmente, oggetto di censura se il prestito è remunerato con interessi e, eventualmente, interessi sugli interessi.

cedenza a M. Vellano, A. Viterbo, SWFs and development, in F. Bassan (ed.), Sovereign Wealth Funds and International Investment Law, Cheltenham, 2015, pp. 371-397.

¹⁸ Si tratta di un tema complesso e ampiamente indagato da più punti di vista sul quale esiste una bibliografia molto ampia e anche risalente. Qui ci preme richiamare l'opera di R. SACCO, *Il diritto muto*, Bologna, 2015 che contiene considerazioni illuminanti anche su questo aspetto.

¹⁹ Taluni Stati islamici, come già ricordato, adottano la Shari'ah. Religione, diritto ed economia sono, in tali ordinamenti, ancora oggi fortemente ed esplicitamente legati tra loro come lo sono stati, a lungo, altrove.

²⁰ J. CARBONNIER, Sociologie juridique, Paris, 1972, p. 100.

Le religioni ebraica, cristiana e islamica sono tradizionalmente contrarie al prestito gravato da interessi e ostili, più che mai, all'anatocismo.

L'ostilità alla pratica degli interessi si rinviene esplicitamente nell'Antico testamento (Deuteronomio 23:20-21): «Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello, perché il Signore tuo Dio ti benedica in tutto ciò a cui metterai mano, nel paese di cui stai per andare a prendere possesso». Il divieto, ripreso ed esplicitato in altre parti dell'Antico testamento (Ezechiele 18:11-13; Esodo 22-24 e Levitico 25:35-37) del prestito a interesse riguarda gli appartenenti alla comunità ebraica, ma non il prestito remunerato concesso allo straniero ²¹.

Nel Nuovo testamento, vi è un riferimento al prestato che viene comunemente interpretato come un divieto assoluto e senza distinzioni (Luca 6:34-35): «E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare nulla». Durante il Medioevo il divieto veniva non di rado aggirato ma restò, almeno formalmente, in vigore. Tommaso d'Aquino (1225-1274) affrontò in modo sistematico il tema e introdusse la discriminante dell'equità tra usura e prestito a interesse a seconda che quest'ultimo potesse definirsi equo.

Non vi è dubbio, però, che una vera e propria svolta si realizzò a seguito della presa di posizione di Calvino (1509-1564) ²² che superò definitivamente la concezione univocamente negativa del prestito a interesse (eventualmente distinto, sulla base del tasso praticato, in usuraio o meno), riconoscendone, a determinate condizioni, la valenza positiva in funzione dell'allargamento del mercato e in definitiva del benessere della collettività (c.d. prestito di produzione). Occorre, però, resistere alla tentazione di trarre conclusioni troppo affrettate e superficiali che considerino l'apertura di Calvino alla remuneratività del capitale, oltre che innovativa, assoluta. In realtà, Calvino si premurò di specificare le condizioni di praticabilità dell'interesse, indipendentemente dalla circostanza, già espressa da Tommaso d'Aquino, dell'equità e della cor-

²¹ In realtà, nel tempo, l'interdizione alla pratica dell'interesse anche tra membri della medesima comunità ebraica è stata considerata con una certa elasticità, prevedendo, ad esempio, la partecipazione del creditore, che finanzia un affare, ai profitti generati da esso (e non sempre anche alle perdite).

²²Per un inquadramento alla figura di Calvino e del calvinismo, viene fatto rinvio al volume di A.E. McGrath, *Giovanni Calvino. Il Riformatore e la sua influenza sulla cultura occidentale*, Torino, 2009. Per gli aspetti qui esaminati, restano valide le considerazioni di A. BIÉLER, *La pensée économique et sociale de Calvin*, Genève, 1959. Più in generale, sul contributo della Riforma protestante allo sviluppo del diritto internazionale, rinviamo al corso di P.H. KOOIJMANS, *Protestantism and the Development of International Law*, in *Recueil de Cours*, 1976, IV, T. 152, Alphen aan den Rijn, 1980, p. 87 ss.

rettezza del tasso di interesse praticato caso per caso. In particolare, Calvino individuò precise condizioni e così, da un lato, che gli indigenti venissero tutelati in modo adeguato («non è permesso chiedere gli interessi ai poveri, e nessuno può essere costretto a pagare un interesse quando si trova nella miseria o conosce circostanze difficili») e, dall'altro lato, che il prestito remunerato fosse correlato anche all'interesse pubblico, ad esempio sotto forma di un investimento produttivo («non dovremmo considerare solamente il vantaggio di coloro con cui abbiamo a che fare, ma anche tenere in conto l'interesse pubblico e il servire la comunità nel suo insieme») ²³. Come è ampiamente noto attraverso i contributi e le suggestioni di Max Weber, il calvinismo e il movimento protestante nel suo insieme hanno contribuito, più in generale, a plasmare la "condotta di vita", metodica e razionale, del credente borghese (attraverso l'affermazione del concetto di "professione" e di "dovere professionale, ossia di *Beruf*), che si sarebbe rivelata molto importante per la nascita e lo sviluppo del capitalismo moderno d'impresa ²⁴.

La Chiesa cattolica mantenne, invece, in vigore il divieto del credito remunerato da interesse fino all'inizio del secolo scorso, quando, attraverso il canone 1543 del Codice di diritto canonico del 1917, formalizzò ciò che ormai risultava ampiamente condiviso e, soprattutto, praticato in Italia come altrove e così: «nel prestito di una cosa fungibile, non è illecito in sé convenire un prestito legale, a meno che appaia come smodato, o anche un profitto più elevato, se una causa giusta e proporzionata può essere invocata».

Tanto il Corano quanto la Sunnah, le prime fonti di riferimento per i musulmani, contengono il divieto del prestito con interesse (*riba* che in arabo significa aumento), prospettando, altrimenti, esiti gravi, non solo per chi concede il prestito ma anche per chi lo riceve, per il notaio e persino per il testimone che assiste al relativo negozio. È interessante rilevare che le conseguenze della violazione del divieto assumono caratteri drammatici nel caso della pratica della capitalizzazione degli interessi sugli interessi, vale a dire,

²³ In proposito, si rinvia a E. DOMMEN, *Calvin et le prêt à intéret*, in *Finance et bien commun n. 16*, Ginevra, 2004, p. 42 ss.

²⁴In uno dei passaggi dell'opera più conosciuta di M. Weber pubblicata nel 1905, si legge, nella sua traduzione in francese, *L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme*, Paris, 2000, p. 342: «La conscience de se tenir dans la plénitude de la grâce de Dieu et d'être visiblement l'objet de sa bénédiction, permettait à l'entrepreneur bourgeois qui restait dans les limites de la correction formelle et qui ne faisait pas un usage scandaleux de sa richesse de se laisser guider par ses intérêts de profit: c'était même là un devoir». In quest'ottica il guadagno acquista un significato trascendente, di talché la riuscita negli affari è un segno della benedizione di Dio, purché accompagnata da un'attività rigorosa e da uno stile di vita morigerato. Il debito, invece, se non tempestivamente e correttamente estinto, lascia un segno indelebile di disvalore in capo al debitore dal punto di vista tanto morale che sociale. In argomento si rinvia a M. MIEGGE, *Capitalismo e Modernità*, Torino, 2005.

dell'anatocismo («O voi che credete, non cibatevi dell'usura che aumenta di doppio in doppio. E temete Dio, affinché possiate prosperare. E temete il fuoco che è stato preparato per i miscredenti (3:130-131)»). Nel corso dei decenni e, per la verità, ancora oggi esiste un'aspra contrapposizione (ormai assente all'interno dell'ebraismo e del cristianesimo) sulla legittima praticabilità dei prestiti a interesse. L'aggiramento, talvolta praticato, per non violare la lettera della prescrizione è, inevitabilmente, tanto sfacciato da non potere essere preso in considerazione dagli esponenti più radicali e integralisti ²⁵.

Come è ovvio, il tema degli interessi riveste un rilievo economico abbastanza marginale con riferimento ai prestiti tra privati, ma decisamente superiore nei rapporti tra clienti e istituti bancari.

Proprio con riferimento a questo aspetto, permangono le differenze più marcate negli Stati a vocazione confessionale islamica. Per questo motivo, funzionano in tali Stati (ma anche all'estero) banche islamiche dichiaratamente osservanti dei precetti religiosi e che svolgono tutte le funzioni tipiche degli istituiti di credito, ma senza chiedere, ovvero riconoscere, interessi, anche solo in relazione all'apertura di conti correnti bancari ²⁶. La garanzia fornita ai clienti di attenersi strettamente agli insegnamenti e divieti religiosi (tra i quali quello relativo al divieto di interessi) garantisce a queste banche un flusso di denaro molto sostanzioso, in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Bahrain. Specialmente in quest'ultimo Stato sono presenti, a Manama, associazioni di banche islamiche ²⁷ che fanno rete e che promuovono sempre più attivamente la loro attività.

Una citazione a parte non può che essere riservata alla Islamic Development Bank, a cui aderiscono cinquantatré Stati, che fanno parte dell'Organizzazione della conferenza islamica, e che riveste un ruolo più che strate-

²⁵ L'aggiramento più frequentemente praticato è quello di concludere contestualmente due contratti: uno di prestito senza interessi, l'altro di donazione di una somma di denaro (o di un oggetto prezioso facilmente liquidabile) da parte di chi ottiene il prestito a favore di chi lo concede. In alternativa, e sempre contestualmente alla stipula del mutuo (senza interessi), chi ottiene i soldi compra, a un prezzo significativo, un bene senza valore da chi li presta. La forma è salva ma, evidentemente, la sostanza non cambia.

²⁶ Sembra, anche se è evidentemente difficile disporre di riscontri probanti, che clienti di fede islamica, che hanno consistenti depositi di denaro presso istituti di credito in Svizzera, rinuncino preventivamente o successivamente agli ingenti interessi a cui avrebbero diritto o ne dispongano a favore di istituzioni caritatevoli. Cfr. SAMI A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, *Interessi e sistema bancario dagli ebrei, cristiani e musulmani*, Centro di diritto arabo e musulmano, on line, p. 27. Banche e società di investimento islamiche hanno sede anche in Svizzera, Danimarca, Gran Bretagna, Stati Uniti, Bahamas, Bangladesh e Senegal.

²⁷ Tra le altre, l'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI); l'International Islamic Financial Market (IIFM); il General Council for Islamic Banks and financial Institutions. Notizie più precise su queste associazioni di banche islamiche si possono trarre dal già citato contributo di SAMI A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, *op. cit.*, p. 32 ss.

gico nel mondo islamico per dotazioni finanziarie e investimenti.

Se in occidente il tema del prestito a interesse remunerativo sembra ormai sottratto al dibattito in seno alle confessioni religiose cristiane e la liceità dello stesso appare scontata, resta una varietà di posizioni rispetto all'interesse composito, noto anche come anatocismo (interesse sull'interesse). Premesso che la sua praticabilità in generale e le modalità che eventualmente l'accompagnino sono, in linea di principio nella disponibilità del legislatore, si può osservare l'esistenza di approcci molto diversi da Stato a Stato 28. In Italia la facoltà per gli istituiti bancari di praticare il calcolo degli interessi sugli interessi maturati è stata oggetto di recenti modifiche legislative che in un primo tempo l'hanno ammessa, quindi, apparentemente vietata e, infine (per ora), di nuovo ammessa, ma condizionandola al preventivo accordo tra la banca e il cliente 29.

L'aspetto più interessante (e attuale) della praticabilità dell'interesse composito nel mercato unico dei servizi bancari all'interno dell'Unione europea riguarda la circostanza se la facoltà di regolarlo (per ammetterlo o per vietarlo) sia (ancora) effettivamente nella disponibilità esclusiva dei legislatori nazionali o si debba tenere conto delle prescrizioni di diritto primario dell'Unione europea (vista l'assenza di norme specifiche al riguardo di diritto derivato). In altre parole, è possibile per una banca che ha sede legale in uno Stato membro, in cui è consentito praticare l'interesse composito, ottenere di poterlo praticare anche in uno Stato membro dove, invece, esiste un divieto o ostano ragioni di carattere giudico e, aggiungiamo noi, di matrice morale a esse sottese?

L'assenza di norme secondarie dell'Unione europea espressamente dedicate all'argomento non preclude, evidentemente, che ve ne siano di diritto primario (TUE e TFUE) in grado, in virtù della loro formulazione precisa e incondizionata, di trovare applicazione da parte dei giudici nazionali. Tra tali norme del diritto primario vi sono anche, come espressamente stabilito dalla Corte di giustizia, gli artt. 49 e 56 TFUE in materia di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

In particolare, la Corte di giustizia ha già abbondantemente chiarito, in via interpretativa, che le norme di diritto primario (artt. 49 e 56 TFUE) appena richiamate non devono essere intese solo a evitare che si producano discriminazioni basate sulla nazionalità dei soggetti stranieri, bensì debbano

²⁸Una rassegna della legislazione dei diversi Stati sulla praticabilità dell'interesse composito è contenuta in *Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU Commission DG Internal Market and Services*, Bruxelles, 2010.

²⁹ Decreto legge 14 febbraio, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (in G.U. 14 aprile 2016, n. 87) che ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) la modifica dell'art. 120 T.U.B., comma 2, lettere a) e b).

essere funzionali a opporsi a eventuali ostacoli giuridici all'accesso al mercato per tali soggetti stranieri o, comunque, tali da rendere più difficile o anche solo meno attraente l'esercizio di un'attività (in questo caso, quella creditizia) in un determinato Stato membro rispetto allo Stato membro di provenienza (si richiama, a tale proposito, la nota sentenza 5 ottobre 2004, Caixa Bank, causa C-442/02)³⁰. L'art. 49 TFUE si oppone, dunque, a ostacoli giuridici e di fatto all'accesso al mercato per i soggetti stranieri o, comunque, tali da rendere più difficile o anche solo meno attraente l'esercizio dell'attività creditizia in un determinato Stato membro. Del resto, è noto come, quando manchi ancora una norma europea ad hoc (tipicamente una direttiva), la Corte di giustizia, a esito di una ricognizione del quadro legislativo predominante nell'ambito degli Stati membri in un determinato settore del mercato unico, è in grado di evidenziare l'eventuale incompatibilità di una norma nazionale rispetto agli (o alla più parte degli) altri ordinamenti nazionali e alla norma di riferimento dei Trattati UE (in questo caso, gli artt. 49 e 56 TFUE). Orbene, in presenza di un eventuale divieto di interesse composto, tale possibilità verrebbe illegittimamente meno, in quanto le banche, che hanno sede legale in altri Stati dell'Unione europea, si troverebbero inibite dal fare ricorso a una modalità operativa correntemente praticata nei rispettivi Stati di origine purché, a giudizio della Corte di giustizia, si tratti di una modalità in linea e coerente con le disposizioni contenute nei trattati istitutivi ovvero contrasti con un pubblico interesse (una sorta di ordine pubblico nazionale) dello Stato ospite. A tale proposito, la Corte di giustizia ha elaborato, in occasione della sentenza riferita al caso Webb (sentenza 17 dicembre 1981, causa C-279/80)³¹, un vero e proprio test (detto, a partire da allora, test di Webb) per verificare la sussistenza o meno di un ostacolo al libero estrinsecarsi della prestazione di un servizio in un determinato ordinamento. Ebbene, l'impedimento può sussistere esclusivamente sulla base di esigenze imperative connesse all'interesse generale aventi attinenza all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla sanità pubblica e alla tutela ambientale e non, invece, a interessi di carattere meramente economico e meno che mai religioso.

La Corte di giustizia ha evidenziato tale esclusione con la sentenza *Costa Cifone*, cause riunite C-72/10 e C-77/10 del 16 febbraio 2012 ³²: «Quanto a

³⁰Corte di giustizia del 5 ottobre 2004, causa C-442/02, *CaixaBank France c. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*, ECLI:EU:C:2004:586.

³¹Corte di giustizia del 17 dicembre 1981, causa C-279/80, *Alfred John Webb*, ECLI:EU:C:1981:314, ptt. 19-20.

³² Corte di giustizia del 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10, *Marcello Costa e Ugo Cifone*, ECLI:EU:C:2012:80, pt. 59.

un'eventuale giustificazione di tale disparità di trattamento, risulta da una giurisprudenza consolidata che ragioni di natura economica – come l'obiettivo di garantire agli operatori aggiudicatari di concessioni dopo la gara del 1999, la continuità, la stabilità finanziaria o una giusta remunerazione degli investimenti realizzati – non possono essere riconosciute quali motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato» (nel caso trattato dalla Corte di giustizia il gioco d'azzardo, nel nostro caso la libertà di prestazione di servizi bancari). Il medesimo principio si ritrova già *in nuce* nella sentenza dell'11 marzo 2010, *Attanasio Group*, C-384/08³³ ed è ripreso dalla migliore dottrina ³⁴.

Questo esempio ci conduce a constatare come, almeno in questo caso, le ragioni economiche prevalgano ed eventuali ragioni etiche, di derivazione religiosa, persino sottese a norme di diritto positivo nazionale, debbano essere addirittura disapplicate in nome dell'esigenza dell'uniforme e pieno funzionamento del mercato unico dei servizi all'interno dell'Unione europea.

Vi è, infine, un ultimo aspetto che vale la pena considerare e che investe il tema del debito pubblico degli Stati membri dell'Unione europea e la loro capacità di farvi fronte.

Il debito pubblico dello Stato è, al pari di quello della persona fisica, fortemente correlato agli interessi corrisposti ai finanziatori. La quantificazione degli interessi è diretta conseguenza dell'esistenza e dell'ampiezza della domanda degli investitori di sottoscrivere (o rinnovare) il prestito a favore dello

³³ Corte di giustizia dell'11 marzo 2010, causa C-384/08, *Attanasio Group Srl c. Comune di Carbognano*, ECLI:EU:C:2010:133.

³⁴G. STROZZI, Diritto dell'Unione europea, Parte speciale, IV ed., Torino, 2015, pp. 277 e 278 che, per la chiarezza dell'esposizione, merita riportare integralmente: «Ad ogni modo, la Corte richiede che le misure giustificate da "motivi imperativi di pubblico interesse", non nascondano obiettivi di natura economica e siano necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo da perseguire. La normativa statale deve dunque essere sottoposta a un test di verifica del rispetto delle suddette condizioni (rule of reason), al fine di valutare la compatibilità con l'art. 56 TFUE. Spetta allo Stato membro che mantiene in vigore nel proprio ordinamento una misura che comporti una restrizione non discriminatoria giustificarla in base a ragioni imperative di interesse generale, ed al giudice interno, con l'ausilio dell'interpretazione della Corte di giustizia, di verificarne l'attendibilità della giustificazione. L'analisi si sposta dunque dalla verifica della presenza di condizioni discriminatorie alla valutazione degli obiettivi che la normativa nazionale - non formalmente discriminatoria ma comunque oggettivamente restrittiva della libertà in discorso – intende perseguire. La conseguenza facilmente ricavabile è che si introduce una presunzione relativa di incompatibilità con il Trattato delle normative nazionali che, se pure sottopongono i cittadini ed i soggetti che operano in regime di prestazione di servizi allo stesso trattamento, comportano una restrizione alla libera circolazione dei servizi; detta presunzione può essere superata dallo Stato membro con la dimostrazione della presenza delle citate condizioni, interpretate dalla giurisprudenza della Corte in maniera particolarmente restrittiva. Verificato che le condizioni richieste siano cumulativamente soddisfatte il divieto di cui all'art. 56 TFUE non si applica».

Stato. Come è ampiamente noto, la Repubblica italiana ha, in passato, corrisposto interessi a doppia cifra ai sottoscrittori dei debiti obbligazionari. Anche nel periodo più recente, contraddistinto da un considerevole abbassamento degli interessi dovuti, resta impressionante l'entità complessiva pagata ogni anno dall'Italia, come da altri Stati europei, a titolo di interessi ai propri creditori ³⁵.

Sono troppo note le vicende che hanno causato le forti tensioni all'interno dell'Unione europea, in merito alla capacità di alcuni Stati (*in primis*, la Grecia) di fare fronte al proprio debito pubblico, per dovere essere qui dettagliatamente illustrate. Basti qui un rinvio a chi lo ha fatto molto bene in altra sede ³⁶.

Ci preme, invece, soffermarci brevemente sull'emergere, al culmine delle trattative condotte all'interno e al di fuori dell'Eurogruppo per risolvere l'emergenza della crisi scaturita dall'insolvenza della Grecia, di impostazioni opposte portate avanti dai Capi di Stato e di Governo e dai Ministri delle finanze con l'intento di imporre la rispettiva posizione.

Non ci sembra azzardato sostenere che le motivazioni alla base della presa di posizione dei negoziatori non siano state esclusivamente di ordine economico-finanziario, bensì anche politico e persino etico ³⁷.

Vi è chi, tra i commentatori della crisi ³⁸, ha fatto riferimento, in particolare, a una ripresa dell'Ordoliberismo, la nota dottrina, elaborata in Germania negli anni trenta del novecento e con forti legami culturali con ambienti pro-

³⁵ Sulla base di una ricerca, coordinata dal Prof. Roberto Poli, l'Italia ha pagato, nel periodo dal 1995 al 2014, 1.650 miliardi di euro di interessi (pari al 6% del Pil), contro 1.058 miliardi d'interessi pagati dalla Germania (pari al 2,4% del Pil), 870 miliardi dalla Francia (2,6% del Pil), 386 miliardi dalla Spagna (2,4% del Pil). Ancora negli ultimi anni, caratterizzati da tassi di interessi estremamente bassi, la spesa per interessi sul debito pubblico italiano non mai è scesa sotto i 70 miliardi di euro all'anno.

³⁶ Per una ricostruzione di quanto accaduto in Grecia, si rinvia, per tutti, a R. CISOTTA, A. VITERBO, *La crisi della Grecia, l'attacco speculativo all'euro e le risposte dell'Unione europea*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2010, p. 961 ss. Per un inquadramento più generale, si veda G. PERONI, *La crisi dell'euro: limiti e rimedi dell'Unione economica e monetaria*, Milano, 2012, p. 138 ss.

³⁷ Questa tesi è comparsa, senza essere argomentata, in alcuni commenti pubblicati in quotidiani economici e non. Non ha, salvo qualche eccezione, trovato (ancora) ospitalità in articoli scientifici, quanto meno con una prospettiva di analisi giuridica. Qualche cenno al nesso etica e politica monetaria, prima della crisi del debito pubblico e con riferimento al caso del solo Lussemburgo, si trova, comunque, in H. Ahlborn, *The European Economic Community: Ethics and Monetary Policy in Luxembourg*, in *Sacred Heart University Review*, 1992, p. 54 ss.

³⁸ Si rinvia in proposito all'interessante il contributo di J. HIEN, *The religious foundations of European crisis*, comparso su *www.euvision.eu* il 12 maggio 2016 che richiama l'indiretta influenza della dottrina dell'Ordoliberismo sulle posizioni assunte dal Governo tedesco.

testanti, favorevole a un governo tecnico e sobrio dell'economia nazionale al riparo da influenze politiche propense ad aumentare la spesa pubblica.

Più in generale, si potrebbe osservare che la diversità di approccio alla soluzione dei problemi riaffiora periodicamente, specialmente nei momenti di maggiore difficoltà del processo di integrazione europea³⁹.

L'eventuale conclamata insolvenza della Grecia e la sua conseguente uscita dall'area euro avrebbero avuto (e avrebbero), in ogni caso, costi economici per gli Stati che utilizzano l'euro (a cominciare dalla Germania) di gran lunga superiori all'azzeramento quanto meno degli interessi corrisposti in ragione di tale debito o, persino, alla cancellazione di una parte del debito.

Il negoziato è stato nondimeno estremamente aspro e le concessioni al Governo greco molto contenute e, comunque, condizionate all'adozione di provvedimenti legislativi destinati a incidere pesantemente sulle condizioni di vita dei cittadini greci ⁴⁰.

La ragione dell'intransigenza del Governo tedesco, ma anche finlandese e olandese, si spiega, dunque, sulla base di preoccupazioni elettorali a loro volta giustificate alla luce della sensibilità diffusa tra i rispettivi cittadini in ordine al tema del debito e degli interessi e all'obbligo etico, ancora prima che giuridico, di farvi fronte tempestivamente e integralmente.

Vengono allora in mente le parole del già citato Jean Carbonnier, secondo cui «Lors même que la religion instituée n'a plus la parole, la religiosité qu'elle a déposité dans les mœurs continue d'agir» ⁴¹ in questo caso nell'animo di cittadini ispirati, magari neppure più sorretti, da sentimenti di confessioni religiose, di comune origine cristiana ⁴², che contemplano il debito e la sua estinzione in modo opposto. La confessione cattolica e quella ortodossa che privilegiano l'approccio misericordioso e che ammettono e, anzi, promuovono la remissioni del debito, così come del peccato. La confessione protestante che pone al centro la responsabilità individuale del debitore che deve estinguere il debito, anche attraverso restrizioni e sacrificio, ed even-

³⁹ Si rinvia a U. VILLANI, Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo di integrazione europea, Napoli, 2011.

⁴⁰ In proposito, cfr. F. Costamagna, A. Viterbo, *L'impatto sociale della politica di condizionalità nel contesto della crisi nell'area euro: profili giuridici*, in N. Napolitano, A. Saccucti (a cura di), *Gestione internazionale delle emergenze globali: regole e valori*, Napoli, 2013, p. 167 ss.

⁴¹ J. CARBONNIER, *op. cit.*, p. 237.

⁴² Appare, a questo riguardo, molto significativo che il Padre nostro, insegnato da Gesù ai suoi discepoli e a cui fanno riferimento le confessioni cristiane, contempli un passaggio in cui si dice: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come (anche) noi li rimettiamo ai nostri debitori» Matteo (Mt 6,9-13). Nella versione della preghiera riportata da Luca compare, al posto della parola debiti, la parola peccati (cf. Lc 11,1-4), da cui infinite dispute teologiche e diverse versioni della medesima preghiera.

tualmente sopportare le conseguenze del suo fallimento attenendosi a regole di giustizia.

Del resto, l'etimologia della parola debito e della parola colpa è, nella lingua tedesca, la stessa (e così il sostantivo femminile *Schuld* designa insieme il debito e la colpa), mentre in quella greca, debito si dice *chreos*, un sostantivo che deriva dal verbo *chraomai*, usare, e dalla locuzione *chre*, ciò che serve, che si usa e di cui c'è bisogno, senza alcuna connotazione negativa ⁴³.

In quest'ottica, trova spiegazione l'irrisolta contrapposizione tra il dovere del rigore (comunemente qualificato "austerità" nelle voci di spesa dei conti pubblici) e la scelta di stimolare i consumi per avviare un ciclo economico produttivo (che trova nella parola magica "crescita" la sua sintesi). Contrapposizione all'interno della quale l'eventualità di ridurre o "tagliare" il debito pubblico costituisce, per gli uni, una riprovevole scorciatoia e una smentita del concetto di responsabilità individuale, in questo caso del Governo di un singolo Stato, per scelte sbagliate compiute in passato e per gli altri una scelta di buon senso che consente di destinare le corrispondenti risorse a investimenti o, addirittura, alla spesa corrente per raggiungere l'obiettivo imperativo del rilancio.

L'invocazione del rispetto del principio di solidarietà tra Stati membri dell'Unione europea, che pure adesso potrebbe essere giustificato sulla base del richiamo ad alcuni articoli del TUE (2 e 3) e TFUE (122), non ha certo sbloccato la situazione, ancora una volta per la diversa interpretazione che i Governi degli Stati danno della sua portata ⁴⁴.

In questo quadro di aspra avversità, l'unico compromesso che appare all'orizzonte come via di uscita è quello che contempla una dilazione del pagamento del debito e la riduzione, se non la cancellazione, degli interessi da corrispondere in relazione a essi ⁴⁵.

⁴³ *Debito e colpa* è il titolo di un libro, pubblicato recentemente presso Ediesse, Roma, 2015, da E. STIMILLI dedicato proprio alle implicazioni di questo collegamento e dei riflessi nell'indebitamento planetario che ha contraddistinto la fase più recente del capitalismo.

⁴⁴La Cancelliera Angela Merkel e il Ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, entrambi di confessione luterana, hanno ribadito più volte, nel corso di eventi pubblici, che, solidarietà e responsabilità debbono sempre andare di pari passo anche per quanto riguarda le vicende del debito pubblico della Grecia. Alcune dichiarazioni del Ministro Schäuble, durante il negoziato con la Grecia, sono emblematiche nel mettere in evidenza il dovere della Grecia di dimostrare la sua buona volontà a cambiare la sua attitudine a spendere, senza disporre delle necessarie risorse, prima di rivendicare la concessione di ulteriori prestiti. In argomento, v. P. Hilpold, *Understanding Solidarity within EU Law: An Analysis of the "Islands of Solidarity" with Particular Regard to Monetary Union*, in *Yearbook of European Law*, 2015, p. 257 ss. e A. Viterbo, *Financial Challenges to Solidarity: Building the European Banking Union in Times of Crisis*, in *http://www.euvisions.eu/* con data 21 aprile 2016. Per una disamina delle molteplici implicazioni sottese al concetto stesso di solidarietà all'interno dell'Unione europea rinviamo al contributo di Pietro Manzini in questo stesso volume.

⁴⁵Questi ultimi, tenuto conto della precarietà e scarsa affidabilità del debitore, sono

La riduzione o la cancellazione degli interessi potrebbe mettere d'accordo, per quanto abbiamo visto, gli opposti schieramenti proprio perché la corresponsione di interessi è culturalmente e eticamente accettabile, anche per la parte più intransigente, soltanto a ben precise condizioni, tra le quali anche quella che il debitore non si trovi in condizioni di particolare difficoltà economiche ⁴⁶.

Le indicazioni più recenti delle trattative in corso sembrano, al momento, andare in tale direzione ⁴⁷.

4. Conclusioni.

L'indagine appena condotta, sebbene circoscritta a un caso di studio e sprovvista della pretesa di esaurire l'argomento, ci consente di affermare che l'interrogativo dal quale abbiamo preso l'avvio è ben posto e che un'ulteriore riflessione multidisciplinare, rispetto all'argomento che ci impegna, potrebbe giungere a risultati persino sorprendenti.

Un secolo dopo la pubblicazione della celebre opera di Max Weber L'etica protestante e lo spirito del capitalismo e i molti volumi dedicati a cercare di confutare le tesi in esso contenute o di proporne nuove, l'influenza della religione e dell'etica sullo sviluppo degli affari, del commercio e della governance economica, esercitata dagli Stati individualmente o collettivamente nelle Organizzazioni internazionali nonché dalle imprese, può certamente essere una chiave di lettura di quanto avviene nel mondo contemporaneo anche se si deve tenere conto del concorso di molti altri fattori altrettanto se non più rilevanti.

Appare, d'altra parte, ancora un obiettivo lontano da raggiungere, ma anche il solo che possa essere realisticamente posto, quello di affiancare agli insegnamenti e precetti religiosi un'etica globale laica, basata sull'affermazione dell'onestà e della legalità, come riferimento per l'azione tanto degli Stati quanto degli attori privati, perseguendo una sorta di globalizzazione della legalità.

L'individuazione dei contenuti di un'etica globale è, comunque, già in atto, ciò che desta maggiore preoccupazione è la sua messa in opera.

molto alti e, quindi, rappresentano, da soli e in quanto tali, una parte consistente del problema.

⁴⁶ Richiamiamo, a questo riguardo, le condizioni poste da Calvino per ammettere la legittimità del prestito a interesse.

⁴⁷In particolare, il FMI è fautore di una soluzione che preveda almeno la cancellazione degli interessi e la dilazione del pagamento del debito pubblico greco, considerandolo, a questo punto, non sostenibile se non nel lungo periodo.